

**COSTITUZIONE COMMISSIONE EX ART. 1, COMMA 6, D.L. N. 111 DEL 13/08/2021
E REGOLAMENTO GESTIONE VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**

VISTO il Regolamento UE 953 del 14 giugno 2021.;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e integrato con l'art. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) previsto dal Decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111;

VISTO l'art. 3 del D.L. 105/2021;

VISTO l'art. 13 del DPCM 17.06.2021;

VISTO il Decreto legge 25.05.2021, n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (G.U. 25.05.2021, n. 123) art.58;

VISTE le Circolari del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 21675 del 14/05/2021 OGGETTO: Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2.;

VISTA la Nota MI 1107 del 22.07.21 Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34).

VISTO il Decreto Ministeriale MI n.257 del 6 agosto 2021 Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022";

VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111 – "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" che ha introdotto nel D. Lgs 52/2021 il seguente ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario):

1. *Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.*
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*
4. *I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.*
5. *La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74."*

VISTA la Nota MI 1237 del 13.08.21 Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

VISTO Atto MI prot. n. 21 del 14.08.21 PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19 (ANNO SCOLASTICO 2021/2022) trasmesso con Nota MI prot.n. 900 del 18.08.21;

VISTA la Nota MI 1260 del 30.08.21 Oggetto: Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti.

Vista la Nota MI prot.n. 953 del 09.09.21 Oggetto: Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA con specifico riferimento alle indicazioni organizzative ed operative per i Dirigenti Scolastici, rispetto alle seguenti tematiche:

I. Processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 da parte dei Dirigenti delle Istituzioni scolastiche

II. Delega del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 al personale autorizzato

III. Ruoli privacy e trattamento dei dati nell'ambito del processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19

IV. Servizi di assistenza;

Tenuto conto che

- le modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 di cui alla Nota MI prot.n. 953 del 09.09.21 si affiancano all'utilizzo dell'*app* governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata ed un'opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge;
- gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.

Visto il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. **122**;

Art.1

LA CERTIFICAZIONE VERDE GREEN PASS

E I CASI DI ESENZIONE PREVISTI DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), l'obbligo di "possesso" e il dovere di "esibizione" della "certificazione verde".

2. La certificazione verde «costituisce una ulteriore misura di sicurezza» ed è rilasciata nei seguenti casi:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

3. Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021/12 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e - allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

4. **Al personale scolastico e a tutti i soggetti obbligati ex D.L.122/21** in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

5. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

ART.2

CONTROLLO DEL POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" E SANZIONI

1. Il decreto-legge n. 111/2021 prevede che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ..." (articolo 9-ter, comma 4), con l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

2. La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola.

3. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

3 bis. Oltre l'applicazione di cui al comma 3 del presente articolo, per la verifica delle certificazioni è disponibile, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del Green Pass per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.

4. Non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo temperato l'orientamento in materia del Garante della Privacy.

5. La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro". La sanzione - da 400 a 1000 euro - è comminata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020, convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle "disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689."

6. I responsabili preposti al controllo del possesso della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" sono incaricati di funzione di agente accertatore e come tali individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti, preferibilmente Responsabili Covid, **di un Assistente Amministrativo relativamente all'utilizzo della funzionalità di cui al comma 3 bis del presente articolo e di 2 collaboratori scolastici, a supporto dei Docenti incaricati, specificamente per la verifica di tutti i soggetti esterni alla scuola obbligati al possesso e all'esibizione.**

7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina; tale disposizione deve essere esibita in caso di accertamento, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

ART.3

MANCATO POSSESSO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19": CONSEGUENZE

1. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo senza adeguata giustificazione.

2. L'accertamento del mancato possesso e della mancata esibizione al personale di controllo senza adeguata giustificazione rinvia l'iter sanzionatorio di cui ai commi 2 e 5 dell'ART. 9-ter D. Lgs 52/2021 alle previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all'assenza ingiustificata di cui all'articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e all'articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001.

3. Stante la specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021, il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra e definisce al contempo una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” - per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” - che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

ART.4

MANCATO POSSESSO DELLA “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19”: I QUATTRO GIORNI

1. Il comma 2 dell’ART. 9-ter D. Lgs 52/2021 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

ART.5

PROCEDURA DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO MEDIANTE APP VERIFICA C19

1. Gli operatori incaricati di procedere alla verifica del possesso della “CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19” del personale scolastico **e di ogni altro soggetto obbligato** mediante **APP VERIFICA C19**, formalmente delegati dal Dirigente scolastico, appartengono di regola al corpo docente dell’Istituto e come tali beneficiano dello status di pubblici ufficiali. **I docenti delegati dal Dirigente possono essere supportati da collaboratori scolastici, incaricati di pubblico servizio, delegati dal Dirigente scolastico.**

Tutti i delegati incaricati dal Dirigente scolastico

- a) Procedono alla verifica del possesso della certificazione attraverso l’applicazione “VerificaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea fornita dall’Istituto;
- b) Verificano l’identità dell’utente richiedendo l’esibizione del documento di identità in corso di validità quando ritenuto opportuno e comunque in ogni caso in cui appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione;

2. Le attività di verifica dovranno essere svolte con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

3. La certificazione potrà essere esibita al verificatore sia in formato cartaceo che digitale ed è rappresentata da un QR code.

4. La certificazione non è richiesta ai soggetti esentati per motivi di salute che dovranno però esibire idonea certificazione di esenzione emessa dai Servizi Sanitari Regionali o dai medici e pediatri abilitati. Tale ultima certificazione, oltre al timbro e firma del medico dovrà contenere la dicitura “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.

5. L’incaricato al controllo chiede all’utente di mostrare il QRcode del suo green-pass. Tramite App “VerificaC19”, funzionante anche senza connessione internet, si procede alla lettura del QRcode. Avvenuta la verifica del QRcode, la App mostra le informazioni principali in esso contenute (nome, cognome e data di nascita dell’intestatario) e comunica la VALIDITA’ o NON VALIDITA’ del Certificato.

6. I docenti incaricati redigono tempestivamente e quotidianamente l’atto interno di registro per le verifiche delle esibizioni, **da parte del personale dipendente**, del Green Pass di cui all’Allegato 3 del presente Regolamento.

7. Ogni altro elemento giustificativo in possesso del dipendente è tempestivamente trasmesso al Dirigente scolastico, anche per il tramite dei docenti incaricati, per le valutazioni e gli accertamenti di competenza.

ART.6

PROCEDURA DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO DELLA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" DEL PERSONALE SCOLASTICO MEDIANTE PIATTAFORMA SIDI

1. Per la verifica delle certificazioni è operante, nell'ambito del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI), una specifica funzionalità che permette ai Dirigenti Scolastici di accertare istantaneamente – mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC – la validità del *Green Pass* per il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale.
2. Quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio, il Dirigente Scolastico o un assistente amministrativo suo delegato
 - a) utilizza le credenziali di accesso personali (user-id e password) per accedere all'area "*Rilevazioni*" del SIDI e seleziona la nuova funzionalità "*Rilevazione sulle scuole – Verifica Green pass*", da qualsiasi postazione di lavoro collegata ad internet;
 - b) visualizza esclusivamente l'elenco dei codici meccanografici degli Istituti principali statali di propria competenza, individuato automaticamente dal SIDI sulla base degli incarichi di dirigenza registrati sul sistema;
 - c) seleziona il codice meccanografico della scuola di competenza per visualizzare l'elenco dei nominativi dei docenti e del personale ATA a tempo indeterminato e determinato per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio;
 - d) seleziona, dall'elenco del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica, i nominativi su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del *Green Pass* in corso di validità;
 - e) visualizza la lista del personale selezionato con l'indicazione dello stato di validità del *Green Pass*.
3. **Alle modalità di verifica di cui al presente articolo si affianca l'utilizzo dell'app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19", la quale rimane una modalità accettata dall'IIS T. Confalonieri per adempiere, nell'ambito della propria autonomia, agli obblighi di legge.**
4. Gli esiti delle verifiche sullo stato di validità del *Green Pass* non vengono conservati, in alcun modo, nel SIDI.
5. Il Dirigente scolastico, o in sua assenza il docente Vicario, sentito il DSGA, dispone le modalità di interazione tra la **procedura di controllo della "certificazione verde covid-19" del personale scolastico mediante Piattaforma SIDI, che resta prioritaria, e la procedura mediante App Verifica C19.**

ART.7

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Il mancato possesso della certificazione verde da parte del personale dipendente è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo senza adeguata giustificazione.
2. La sanzione amministrativa e l'azione sospensiva vanno comminate a partire dal quinto giorno di mancato possesso della certificazione verde, previa emissione del Decreto di assenza ingiustificata da parte del Dirigente scolastico. (Nota MI 1237 del 13.08.21 Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" - *Parere tecnico* punto 7)
3. Il DS procede alla contestazione al trasgressore, previa redazione in triplice copia del verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. In mancanza di contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato mediante raccomandata A/R a cura della segreteria dell'Istituto.
4. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell'Istituto. Il verbale è sempre in triplice copia:
 - a) una per il trasgressore (consegnata o notificata)
 - b) una per l'Istituto Scolastico
 - c) una per il Prefetto
5. L'autorità competente a ricevere i proventi delle sanzioni o scritti difensivi è il Prefetto.

ART. 8
PAGAMENTO DELLE SANZIONI

1. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente Scolastico è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il trasgressore può effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La sanzione amministrativa va da Euro 400 a Euro 1000.
3. È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:
 - a) in banca o presso gli Uffici Postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – IIS "T. Confalonieri" Campagna (SA) – verbale n°... del)
 - b) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento come sopra.
5. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla segreteria dell'IIS "T. Confalonieri", onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

ART. 9
COMMISSIONE EX ART. 1, COMMA 6, D.L. N. 111 DEL 13/08/2021 DI GESTIONE VERIFICA NELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

1. Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e i responsabili preposti al controllo del possesso della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" delegati dal Dirigente scolastico costituiscono la Commissione ex art. 1, comma 6, D.L. N. 111 del 13/08/2021 di gestione verifica della certificazione verde Covid-19.
2. La Commissione, convocata dal Dirigente scolastico, verifica l'andamento del sistema di gestione verifica della certificazione verde Covid-19 nell'IIS T. Confalonieri e propone al Consiglio di Istituto, anche alla luce di tutte le novità normative in materia, integrazioni e modifiche del presente Regolamento.

Allegati

1. Allegato 2: INFORMATIVA PRIVACY - VERIFICA GREEN PASS- SOGGETTI ESTERNI
2. Allegato 3: Format atto interno di registro per le verifiche delle esibizioni da parte del personale del Green Pass


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianpiero Cerone